

Non sono soltanto le cauzioni provvisorie, se non consone ai dettami della lex specialis, ad essere legittima fonte di esclusione da una procedura pubblica

In un appalto di servizi, non è risultata idonea una polizza di responsabilità civile terzi a copertura dei rischi relativi ad un'attività non rispecchiante, nell'esatta dicitura, quanto richiesto dall'amministrazione pubblica

Il tar Campania, Sez I Napoli, con la sentenza numero 3054 decisa il 18 febbraio 2004, ci sottolinea come un'errata e troppo generica dicitura in una polizza di responsabilità civile possa essere considerata idonea causa di esclusione

Si legge infatti nella motivazione:

“Inoltre, l'esclusione appare legittima anche sotto un altro profilo. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale, richiamato dall'art. 24 punto O, l'impresa avrebbe dovuto assumersi, mediante polizza assicurativa, le “responsabilità derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati forniti dalla stessa” mentre la polizza contenuta nell'offerta della ricorrente concerneva la “responsabilità ai sensi di legge verso terzi e verso i propri prestatori di lavoro derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente un'impresa di catering”. Si tratta di una formula assai più generica, suscettibile di contestazioni e contenziosi, e pertanto appare legittima la scelta del comune di escludere la società, anche sotto tale profilo”.

A cura di Sonia Lazzini

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI PRIMA
SEZIONE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'udienza pubblica del 18/02/2004 sui ricorsi:

A) n. 10051 dell'anno 2002 proposto da: **** s.r.l.

n. 10050 dell'anno 2002 proposto da: **** s.r.l.

n. 986 dell'anno 2003 proposto da: **** s.r.l.

n. 1732 dell'anno 2003 proposto da: **** s.r.l.

La **** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Luigi M. D'Angiolella, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente nei ricorsi n. 10051/02, 10050/02, 1732/03

contro

il Comune di Pietramelara, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. Ruiz n. 83, presso lo studio dell'avv. Elio Cocorullo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Resistente costituito nei soli ricorsi n. 986/03 e n. 1732/03

nonché

**** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza Trieste e Trento n. 48, presso lo studio dell' Avv. Giancarlo Fumo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Controinteressato nei ricorsi n. 10051/02, 10050/02, 1732/03;

Ricorrente nel ricorso n. 986/03

per l'annullamento, previa sospensione, nel ricorso n. 10051/02

a. del verbale redatto in data 17/09/02 dalla Commissione nominata presso il Comune di Pietramelara, in esecuzione della deliberazione n. 101 del 20/08/02, per l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2002-03;

degli atti con cui il Comune di Pietramelara ha approvato l'operato della Commissione di gara e/o ha disposto l'annullamento della gara in questione nonché, con motivi aggiunti, della determina a firma del Responsabile del Servizio Capo Ripartizione SS.DD. del Comune di Pietramelara n. 156 del 13/11/02; della nota a firma del Capo Ripartizione SS.DD. del Comune di Pietramelara n. 5413 del 13/11/02; della nota a firma del Capo Ripartizione SS.DD. del Comune di Pietramelara n. 5046; di tutti gli atti con cui è stata indetta la terza gara; nonché

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

nonché

per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi atti impugnati da quantificarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998 come novellati dall'art. 7 della legge n. 205/2000, stabilendo i criteri di liquidazione del danno ed il termine da assegnarsi ex art. 35 comma 2 cit.;

per l'annullamento, previa sospensione, nel ricorso n. 10050/02

del bando di gara indetto dal Responsabile del procedimento del Comune di Pietramelara, in esecuzione della determina n. 122 del 19/09/02, per l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2002-03; della stessa determina n. 122 del 19/09/02;

del verbale redatto in data 1/10/02 della Commissione nominata presso il Comune di Pietramelara in esecuzione della determina n. 122 del 19/09/02, per l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2002-03;

dei criteri di attribuzione del punteggio per l'aggiudicazione della gara fissati dalla Commissione il 30/09/02;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
nonché

per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi atti impugnati da quantificarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998 come novellati dall'art. 7 della legge n. 205/2000, stabilendo i criteri di liquidazione del danno ed il termine da assegnarsi ex art. 35 comma 2 cit.;

per l'annullamento, previa sospensione, nel ricorso n. 986/03

della determina n. 156 del 13/11/2002 con cui venivano annullati anche gli atti relativi per l'affidamento del servizio mensa scolastica per la gara espletata in data 1/10/02, con conseguente revoca dell'aggiudicazione alla società ricorrente;
della relativa nota di trasmissione prot. 5413 del 13/11/2002;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
con motivi aggiunti, della determina n. 8 del 16/01/03 a firma del responsabile del servizio demografico con cui veniva indetta asta pubblica per l'affidamento del servizio di mensa scolastica; del relativo bando di gara e del capitolato d'appalto approvati con la medesima determinazione; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

per l'annullamento, previa sospensione, nel ricorso n. 1732/03

del verbale del 2/12/02 della gara indetta dal Responsabile Capo Ripartizione del Comune di Pietramelara n. 156 del 13/11/02 per l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2002-03;
della nota del Comune di Pietramelara prot. n. 5795 del 5/12/02 con cui è stata comunicata l'esclusione della società **** dalla gara in questione;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
di tutti gli atti sulla scorta dei quali è stata indetta altra gara per l'aggiudicazione del servizio in questione, ed in particolare della determina n. 8 del 16/01/03 e dei relativi bando e capitolato
nonché

per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi atti impugnati da quantificarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998 come novellati dall'art. 7 della legge n. 205/2000, stabilendo i criteri di liquidazione del danno ed il termine da assegnarsi ex art. 35 comma 2 cit.;

Visto i ricorsi ed i relativi allegati;

Letti gli atti di causa;

Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;

Uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto

Con ricorso iscritto al n. 10051 dell'anno 2002, la parte ricorrente **** s.r.l. impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di aver partecipato alla gara indetta dal responsabile del procedimento del Comune di Pietramelara, in esecuzione della delibera giuntale n. 101 del 20/08/02 per l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2002-03. Nel bando di gara si precisava che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire esclusivamente a mezzo del servizio Poste Italiane entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente a quello lavorativo fissato per la gara; poiché la gara era stata fissata per il 17/09/02, il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 16/09/02 alle ore 10.00. La **** s.r.l. sosteneva che la propria offerta perveniva al comune il 14/09/02; tuttavia la Commissione, rilevato che dal registro di protocollo del Comune risultava che tutte le offerte erano state acquisite il giorno 16/09/02 alle ore 11.00 riteneva "nulla" la gara.

- che tale decisione era illegittima per i seguenti motivi: 1) l'offerta della **** era pervenuta al Comune il 14/09/02, e dunque era tempestiva; 2) la Commissione si è basata su quanto attestato dal protocollo, mentre doveva basarsi esclusivamente su quanto attestato dal servizio postale; 3) in caso di diversa interpretazione, il bando sarebbe illegittimo; 4) i dati risultanti da registro di protocollo sono del tutto inattendibili; 5) la Commissione ha prima aperto le buste, e poi deciso di considerare tutte le offerte tardive, inducendo il legittimo sospetto di voler favorire qualcuno dei concorrenti; 6) violazione dell'art. 24 del capitolato di gara, in quanto la **** non aveva presentato il certificato ISO 9001:2000 ovvero ISO 9002:1994 rilasciato da riconosciuto istituto di certificazione CEE, e dunque avrebbe dovuto essere esclusa.

Con motivi aggiunti, la **** precisava che era stata indetta una nuova gara e che il servizio era stato aggiudicato alla **** s.r.l.; tali atti erano stati nelle more impugnati con il ricorso n. 10050/02; i medesimi venivano però annullati dal comune stesso. Si procedeva pertanto alla ripetizione della gara, e la **** veniva esclusa da tale nuova gara. Col ricorso per motivi aggiunti si chiedeva pertanto l'annullamento dell'annullamento in autotutela delle precedenti gare, nonché dei provvedimenti con cui era stata indetta la nuova gara, per i seguenti motivi, che così possono sintetizzarsi: 1) gli atti annullati in autotutela erano legittimi; 2) la motivazione dell'autoannullamento è insufficiente e contraddittoria; 3) eccesso di potere, atteso che l'autoannullamento, effettuato pochi giorni prima della discussione in sede cautelare dei ricorsi, indice il sospetto di uno sviamento del fine.

Insisteva quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva la **** chiedendo di rigettare il ricorso.

Con il ricorso n. 10050/02, la ****, come già precisato, impugnava gli atti con cui era stata indetta una nuova gara e che il servizio era stato aggiudicato alla **** s.r.l. per una pluralità di motivi, di cui i primi sei coincidono con i motivi del ricorso n. 10051/02, e gli altri possono così sintetizzarsi: 7) violazione dell'art. 13 D.L.vo n. 157/95, atteso che la dichiarazione bancaria della **** era stata erroneamente ritenuta idonea; 8) violazione dell'art. 24 punto M e art. 26 del capitolato, atteso che anche la fideiussione doveva essere specificamente rilasciata per la gara in questione e dunque quella della ****, relativa alla gara precedente, era inidonea; 9) violazione dell'art. 13 D.L.vo n. 157/95, atteso che la **** aveva rilasciato una certificazione (relativa al fatturato nell'anno finanziario non inferiore ad € 300.000 per servizi identici a quelli di gara) era stata rilasciata dal commercialista della **** stessa, e doveva dunque considerarsi inidonea; 10) la **** non aveva predisposto la tabella richiesta dagli artt. 3 del bando e 20 del capitolato; 11) il sistema di preparazione, cottura e confezionamento dei pasti proposto dalla **** non soddisfaceva esigenze igieniche; 12) il sistema proposto dalla **** invece garantiva pienamente tali esigenze, sicchè era ingiusta l'attribuzione alla **** di un punteggio maggiore rispetto alla ****; 13) ai criteri di attribuzione del punteggio non era stata data adeguata pubblicità; 14) l'attribuzione alla **** di 45 punti, e di soli 43 punti alla ****, era del tutto immotivata.

Con motivi aggiunti, la **** chiedeva l'annullamento dell'annullamento in autotutela delle precedenti gare, nonché dei provvedimenti con cui era stata indetta la nuova gara, avanzando le medesime censure già proposte con i motivi aggiunti al ricorso n. 10051/02.

Si costituiva la **** s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.

Con il ricorso n. 986/03 è la **** ad impugnare l'atto con cui è stata annullata in autotutela la gara del 1/10/02, conclusasi con l'aggiudicazione del servizio alla **** medesima, per i seguenti motivi: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione; 2) sviamento di potere.

Si costituiva il Comune di Pietramelara, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito; si costituiva anche la controinteressata ****, chiedendo anch'essa che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito.

Con motivi aggiunti, la **** impugnava poi gli atti con cui è stata bandita una nuova gara, essenzialmente per illegittimità derivata, atteso che l'autoannullamento della gara del 1/10/02 era illegittimo ed il servizio doveva ritenersi già aggiudicato alla ****.

Infine, con il ricorso n. 1732/03, la **** impugnava gli atti già indicati in epigrafe, con cui la ricorrente veniva esclusa dalla gara tenutasi in data 29/11/02, per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto la **** era iscritta alla Camera di Commercio sin dal 20/06/01 per un'attività pertinente al servizio richiesto, quali la preparazione e la distribuzione di cibi cotti e l'organizzazione di mense aziendali; 2) per incomprendibilità della motivazione, nella parte in cui si esclude la **** perché il certificato rilasciato dal Comune di Conca della Campania non consentirebbe di distinguere la parte dell'appalto della ****; 3) contraddittorietà, atteso che, anche a non voler considerare il certificato rilasciato dal comune di Conca della Campania, la **** aveva comunque documentato attività analoghe a quella oggetto del servizio per un fatturato superiore a 500.000 €; il quarto ed il quinto motivo sostanzialmente ripetono quanto esposto nel terzo motivo; 6) in ogni caso, né il bando né il capitolato prevedevano che le precedenti forniture effettuate dalle imprese concorrenti fossero valutabili solo se nelle relative certificazioni fosse distinto l'importo del fatturato attribuibile alle singole imprese; 7) la polizza depositata dalla ricorrente, contrariamente a quanto assunto nel provvedimento di esclusione, doveva essere considerata del tutto idonea; 8) illegittimità degli atti con cui è stata disposta la rinnovazione della gara, in quanto emessi sul falso presupposto della legittimità dell'esclusione della ricorrente.

Si costituiva il Comune di Pietramelara, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito; si costituiva anche la controinteressata ****, chiedendo anch'essa che il ricorso venisse rigettato nel merito.

Con motivi aggiunti, la **** impugnava l'aggiudicazione della gara alla ****, per illegittimità derivata. Impugnava altresì la determinazione con cui era stata decisa la prosecuzione del servizio da parte delle **** "fino alla definizione dei provvedimenti da adottarsi", in quanto tale provvisorio affidamento, protraendosi di fatto da oltre sei mesi, equivaleva ad una elusione della normativa in materia.

All'udienza del 26/02/03, l'istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 981/03

All'udienza del 18/02/04, i ricorsi è stato discusso ed assunto in decisione.

Considerato in diritto

In via preliminare, va disposta la riunione dei quattro ricorsi, attinendo momenti diversi della stessa vicenda.

Con il ricorso n. 10051 dell'anno 2002, la parte ricorrente **** s.r.l. ha impugnato l'annullamento della gara prevista per il 17/09/02, per i motivi già ricordati: 1) l'offerta della **** era pervenuta al Comune il 14/09/02, e dunque era tempestiva; 2) la Commissione si è basata su quanto attestato dal protocollo, mentre doveva basarsi esclusivamente su quanto attestato dal servizio postale; 3) in caso di diversa interpretazione, il bando sarebbe illegittimo; 4) i dati risultanti da registro di protocollo sono del tutto inattendibili; 5) la Commissione ha prima aperto le buste, e poi deciso di considerare tutte le offerte tardive, inducendo il legittimo sospetto di voler favorire qualcuno dei concorrenti; 6) violazione dell'art. 24 del capitolato di gara, in quanto la **** non aveva presentato il certificato ISO 9001:2000 ovvero ISO 9002:1994 rilasciato da riconosciuto istituto di certificazione CEE, e dunque avrebbe dovuto essere esclusa.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Infatti, non può condividersi l'assunto di parte ricorrente, secondo la quale la propria offerta era tempestiva. Invero, la ricorrente sostiene che la propria offerta, come attestato dal timbro postale, sia pervenuta al comune in data 14/09/02, ma tale assunto è formalmente contraddetto dal protocollo dell'ente, atto che come è noto fa fede fino a querela di falso. Invero, come riferito dalla controinteressata **** – e non contestato dalla ricorrente – l'unico plico che risulta acquisito prima delle 11.00 del 16/09/02 è quello della ditta il Trombetti (recante il timbro dell'ufficio postale del 16/09/02 ore 10.06) sicchè, in assenza di ogni certezza in tal senso, la commissione ha legittimamente deciso di dover ripetere la gara, né avrebbe potuto disporre diversamente. Come rileva la controinteressata, ciascuna impresa, dopo l'autoannullamento, ha ritirato il proprio plico e nessuna verifica è possibile sul punto.

Non può, pertanto, sostenersi che l'autoannullamento abbia leso posizioni consolidate in capo alla ricorrente, che non potrebbe trarre alcun beneficio da un suo eventuale annullamento. Gli altri motivi di ricorso sono conseguentemente inammissibili.

Vanno invece esaminati i motivi aggiunti, con i quali la **** ha chiesto l'annullamento dell'annullamento in autotutela della seconda gara, tenutasi il 1/10/02, nonché dei provvedimenti con cui era stata indetta la terza gara, per i seguenti motivi, che così possono sintetizzarsi: 1) gli atti annullati in autotutela erano legittimi; 2) la motivazione dell'autoannullamento è insufficiente e contraddittoria; 3) eccesso di potere, atteso che l'autoannullamento, effettuato pochi giorni prima della discussione in sede cautelare dei ricorsi, indice il sospetto di uno sviamento del fine.

La **** impugna invece tale delibera nella parte in cui annulla l'intera seconda gara, e non la sola aggiudicazione alla ****; secondo la ****, le illegittimità denunciate avrebbero dovuto determinare l'annullamento della sola aggiudicazione alle ****, con conseguente aggiudicazione alla **** stessa.

Preliminarmente, giova osservare che la delibera n. 156/02 è stata impugnata anche dalla **** con il ricorso n. 986/03, nella parte in cui annulla la seconda gara (aggiudicata per l'appunto alle ****) e ne indice una terza.

Le censure della **** (ma anche quelle della ****, di cui al ricorso n. 986/03) sono infondate. Infatti, il punto fondamentale è che il responsabile del servizio ha modificato un requisito (quello di cui all'art. 24 lett. I del capitolato) che era stato fissato dalla G.M. con delibera n. 101 del 20/08/02 a garanzia della serietà dei concorrenti: ciò appare sufficiente a giustificare l'annullamento di entrambe le gare (e non della sola aggiudicazione alla ****, come vorrebbe la ****).

Da ciò consegue che sono infondati anche i motivi aggiunti a tale ricorso, con cui è stato impugnata la delibera di indire una nuova gara, attesa l'infruttuosità delle precedenti. Orbene, se è legittimo

L'autoannullamento di cui alla determinazione n. 156/02, è evidente che le gare precedenti non hanno avuto esito e che per affidare il servizio occorre bandirne un'altra.

Per la stessa ragione devono rigettarsi anche i motivi aggiunti al ricorso n. 10050/02, che contestano anch'essi l'annullamento dell'intera gara e non della sola aggiudicazione.

Con tale ultimo ricorso, infatti, la **** aveva impugnato originariamente l'esito della gara del 1/10/02, aggiudicata alla ****; l'autoannullamento dei provvedimenti impugnati – ritenuto, come si è visto, legittimo – determina l'improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse.

Va infine esaminato il ricorso n. 1732/03, con cui la ricorrente impugnava l'esclusione dalla gara tenutasi in data 29/11/02, per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto la **** era iscritta alla Camera di Commercio sin dal 20/06/01 per un'attività pertinente al servizio richiesto, quali la preparazione e la distribuzione di cibi cotti e l'organizzazione di mense aziendali; 2) per incomprendibilità della motivazione, nella parte in cui si esclude la **** perché il certificato rilasciato dal Comune di Conca della Campania non consentirebbe di distinguere la parte dell'appalto della ****; 3) contraddittorietà, atteso che, anche a non voler considerare il certificato rilasciato dal comune di Conca della Campania, la **** aveva comunque documentato attività analoghe a quella oggetto del servizio per un fatturato superiore a 500.000 €; il quarto ed il quinto motivo sostanzialmente ripetono quanto esposto nel terzo motivo; 6) in ogni caso, né il bando né il capitolato prevedevano che le precedenti forniture effettuate dalle imprese concorrenti fossero valutabili solo se nelle relative certificazioni fosse distinto l'importo del fatturato attribuibile alle singole imprese; 7) la polizza depositata dalla ricorrente, contrariamente a quanto assunto nel provvedimento di esclusione, doveva essere considerata del tutto idonea; 8) illegittimità degli atti con cui è stata disposta la rinnovazione della gara, in quanto emessi sul falso presupposto della legittimità dell'esclusione della ricorrente.

Anche tale ricorso è infondato.

Infatti, non può condividersi l'assunto in forza del quale la ricorrente sarebbe stata illegittimamente esclusa, in quanto iscritta alla Camera di Commercio sin dal 20/06/01 per un'attività pertinente al servizio richiesto, quali la preparazione e la distribuzione di cibi cotti e l'organizzazione di mense aziendali. Giova precisare che il capitolato, al punto D, prescrive l'allegazione di un certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato non inferiore ad anni uno dalla data di pubblicazione della gara per un'attività pertinente al servizio richiesto. L'attività certificata sin dal 20/06/01 consiste nella "preparazione, confezionamento e distribuzione all'ingrosso di cibi cotti" e nell'organizzazione di mense aziendali. Tale attività non può dirsi del tutto pertinente a quella oggetto del servizio richiesto (refezione scolastica). Quest'ultima, per la peculiarità dei soggetti fruitori del servizio (bambini) nonché per la peculiarità del contesto in cui avviene la refezione (scuola pubblica) presenta senza dubbio dei profili di specificità rispetto ad una normale attività di catering. Si pensi ad esempio alla necessità di assicurare agli scolari una dieta equilibrata, rispondente alle esigenze della loro età. Di tali peculiarità sembra essere consapevole la stessa ricorrente, atteso che in data 18/10/02 (dunque tardivamente) chiede l'iscrizione alla CCIAA anche per l'attività di refezione scolastica.

Inoltre, l'esclusione appare legittima anche sotto un altro profilo. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale, richiamato dall'art. 24 punto O, l'impresa avrebbe dovuto assumersi, mediante polizza assicurativa, le "responsabilità derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati o avariati forniti dalla stessa" mentre la polizza contenuta nell'offerta della ricorrente concerneva la "responsabilità ai sensi di legge verso terzi e verso i propri prestatori di lavoro derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente un'impresa di catering". Si tratta di una formula assai più generica, suscettibile di contestazioni e contenziosi, e pertanto appare legittima la scelta del comune di escludere la ****, anche sotto tale profilo.

Atteso che il provvedimento di esclusione appare correttamente argomentato sotto almeno due motivi, il Collegio può tralasciare l'esame delle altre censure.

Il rigetto del ricorso comporta il rigetto della domanda risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge i ricorsi n. 10051/2002; 986/2003; 1732/03; dichiara in parte improcedibile ed in parte infondato il ricorso n. 10050/2002;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18/02/04.

Giancarlo Coraggio

Presidente

Guglielmo Passarelli di Napoli

Estensore